



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2021
(OR. en)

5136/21

LIMITE

PECHE 5
UK 35

Fascicolo interistituzionale:
2021/0036(NLE)

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 68 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle consultazioni con il Regno Unito intese a concordare i totali ammissibili di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 68 final.

All.: COM(2021) 68 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.2.2021
COM(2021) 68 final

2021/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle consultazioni con il Regno Unito intese a concordare i totali ammissibili di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito intese a stabilire i totali ammissibili di catture (TAC) per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra¹ (di seguito l'"accordo"), è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021².

L'Unione e il Regno Unito (di seguito le "parti") hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili dal punto di vista ambientale a lungo termine e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti.

Le due parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi in base a tassi destinati a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

A norma dell'articolo FISH.6 dell'accordo, le parti svolgono consultazioni per concordare i TAC per l'anno successivo.

Pertanto la Commissione avvierà, a nome dell'Unione, consultazioni con il Regno Unito intese a stabilire le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

¹ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

² Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche.

Inoltre, l'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca. A norma dell'articolo 33, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di stock condivisi al fine di renderne possibile la gestione sostenibile.

Sulla base dell'approccio delineato nel documento informale della Commissione presentato al Consiglio il 7 gennaio 2021 (doc. 5031/21) e del documento informale riveduto recante ulteriori chiarimenti sul processo, presentato al Consiglio il 14 gennaio 2021 (doc. 5031/1/21 REV 1), e tenuto conto degli orientamenti del Consiglio illustrati nel documento 5543/21 del 26 gennaio 2021, è opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito intese a fissare i TAC per gli stock condivisi per il 2021 e, per taluni stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022.

Nel corso dell'intero processo di consultazione dovrà essere garantita, nei momenti opportuni, la partecipazione piena e regolare del Consiglio mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione. La Commissione si adopererà per ottenere l'approvazione della posizione dell'Unione in cooperazione con il Consiglio al livello appropriato, compresi gli orientamenti pertinenti, prima della conclusione delle consultazioni con il Regno Unito. I servizi della Commissione svolgeranno discussioni con il gruppo di lavoro "Pesca" in tempo utile prima di ogni ciclo di consultazioni, in particolare illustrando la via da seguire per il ciclo successivo; essi riferiranno al gruppo di lavoro al termine di ciascun ciclo di consultazioni. I delegati degli Stati membri saranno invitati a partecipare in qualità di membri della delegazione dell'UE. Sarà garantito il coordinamento in loco.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni di consultazione con il Regno Unito intese a fissare i TAC per gli stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito agli accordi conclusi tra le parti che attuano i TAC sulle possibilità di pesca nell'ambito del quadro giuridico applicabile dell'UE.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (di seguito l'"accordo"), l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021. Conformemente all'accordo, l'Unione è tenuta a consultare il Regno Unito in merito alla gestione congiunta delle risorse biologiche marine condivise per il 2021, e in particolare degli stock ittici condivisi. Tale obbligo è in linea con l'articolo 63 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Devono essere svolte consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito in quanto, conformemente all'articolo FISH.6, paragrafo 2, all'articolo FISH.6, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo FISH.6, paragrafo 6, dell'accordo, le parti sono tenute a concordare le possibilità di pesca e le condizioni intrinsecamente connesse per l'anno civile 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'Unione ha fissato le possibilità di pesca applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021 come stabilito dal Consiglio⁴; tuttavia tali possibilità dovrebbero essere concordate con il Regno Unito a norma dell'articolo FISH.6 dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la fissazione di possibilità di pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle consultazioni con il Regno Unito intese a concordare i totali ammissibili di catture per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra⁵ (di seguito l'"accordo") è stato firmato il 30 dicembre 2020 dall'Unione sulla base dell'autorizzazione conferita dalla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio⁶ e si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (2) Conformemente all'articolo FISH.2 dell'accordo, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di cooperare per garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili dal punto di vista ambientale a lungo termine e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le due parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi in base a tassi destinati a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (3) Conformemente all'accordo, l'Unione è tenuta a consultare il Regno Unito in merito alla gestione congiunta delle risorse biologiche marine condivise, e in particolare degli stock ittici condivisi.
- (4) A norma dell'articolo FISH.6 dell'accordo, l'Unione e il Regno Unito sono tenuti a svolgere consultazioni per concordare i totali ammissibili di catture (di seguito "TAC") per gli stock ittici condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022.

⁵ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

⁶ Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

- (5) Le consultazioni annuali in materia di pesca dovrebbero essere condotte dalla Commissione sulla base di posizioni dell'Unione che devono essere stabilite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.
- (6) La Commissione dovrebbe pertanto avviare consultazioni con il Regno Unito sulla definizione di tali possibilità di pesca. La partecipazione regolare e piena del Consiglio a tale processo deve essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione.
- (7) Il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente e pienamente informato in merito a tutte le fasi della procedura, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.
- (8) L'obbligo di consultazione e di comunicazione dovrebbe essere compatibile con i poteri di rappresentanza esterna della Commissione e garantire un esito rapido e tempestivo delle consultazioni. Il metodo di lavoro stabilito dovrebbe inoltre rispettare il diritto di iniziativa della Commissione.
- (9) Spetta al Consiglio stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito intese a stabilire i TAC per gli stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022.
- (10) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
- (11) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone altresì che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Inoltre la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino [articolo 2, paragrafo 5, lettera j)]. L'articolo 2, paragrafo 5, prevede altresì che l'Unione sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. Inoltre l'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca e l'articolo 33 dello stesso regolamento stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione degli stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambi e di gestione congiunta.

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (12) L'Unione ha fissato le possibilità di pesca applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021⁸ conformemente all'articolo FISH.7 dell'accordo; tuttavia, tali possibilità di pesca dovrebbero essere concordate con il Regno Unito.
- (13) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione durante le consultazioni, poiché l'esito delle consultazioni dovrà essere attuato nel diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito intese a stabilire le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2021 e, per taluni stock di acque profonde, per il periodo 2021-2022, è stabilita negli allegati I e II.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).